

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6507 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 24 agosto 2017 n. 160.17

Nomina antisportiva di un vicedirettore alla Scuola professionale per sportivi di élite: cosa farà il Consiglio di Stato dopo che la decisione è stata contestata da un ricorso, venendo dichiarata illegittima dal Tribunale cantonale amministrativo?

Signor deputato,

Il suo atto parlamentare muove da una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo inerente alla designazione del vicedirettore della Scuola per sportivi d'élite (SPSE) di Tenero per gli anni scolastici 2016/2017 - 2019/2020, sentenza emessa a seguito di un ricorso presentato da un concorrente non designato alla funzione messa a concorso.

Secondo l'art. 98 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 l'interrogazione è una domanda formulata per iscritto da uno o più deputati rivolta al Consiglio di Stato su un oggetto d'interesse pubblico generale. Essa deve restare uno strumento di cui il deputato dispone per controllare e stimolare l'attività del Consiglio di Stato, che si aggiunge all'esame della gestione governativa, ma non deve divenire un mezzo per avere informazioni su casi individuali e concreti (RTiD II 2004 p. 265-277, G. Corti, Interpellanze e interrogazioni fra limiti istituzionali, tutela del segreto d'ufficio e protezione dei dati personali). Alla luce di queste considerazioni rispondiamo in questa sede alle domande formulate senza tuttavia addentrarci in informazioni riferibili a casi individuali e concreti.

Prima di entrare nel merito delle risposte va segnalato che l'art. 89 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, legge quindi piuttosto recente, prevede che, se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza. Differentemente da quanto avveniva prima del 2013, l'eventuale accertamento di illegittimità non annulla la nomina, con conseguente rinvio degli atti all'autorità di nomina per una nuova decisione. Secondo il diritto attualmente vigente, quindi, la nomina, seppur accertata siccome illegittima, rimane quindi valida e non può essere annullata senza esporsi al ricorso da parte del candidato nominato.

Quanto alla scuola oggetto delle sue domande, ricordiamo che la SPSE è una scuola media di commercio (SMC) che porta al conseguimento di un Attestato federale di capacità di impiegato di commercio con la possibilità di abbinare la maturità professionale di indirizzo economia integrata e post-apprendistato. Per essere ammessi alla SPSE devono essere soddisfatti anche i requisiti sportivi e artistici previsti dal Regolamento di Swiss Olympic e del Regolamento interno della scuola. L'allievo deve essere in particolare in possesso di una Swiss Olympic Talent Card regionale o nazionale o essere segnalato da parte di una società la cui squadra principale disputa un campionato in lega nazionale. La pianificazione delle lezioni settimanali può essere adattata dalla direzione dell'Istituto alle necessità della pratica sportiva e le modalità di insegnamento sono adattate alla specificità delle persone in formazione. Esse possono essere

tradizionali (unità didattiche settimanali), modulari (insegnamento per blocchi) o a distanza (nei momenti di assenza della scuola della persona in formazione).

La SPSE è frequentata da oltre 130 giovani talenti ai quali permette di coordinare al meglio la loro attività sportiva o artistica con la formazione scolastica. La SPSE è una Swiss Olympic Partner School ai sensi delle "Directives réglant l'attribution de labels de qualité de Swiss Olympic à des établissements de formation proposant un modèle spécifique de promotion du sport" del 1° agosto 2016. Vista la sua specificità, alle usuali componenti dell'Istituto descritte nella Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (i docenti, gli operatori scolastici specializzati, gli allievi, i genitori, i formatori in azienda) alla SPSE sono state aggiunte le funzioni di coordinatore sportivo o artistico, di educatore allo sport, di coordinatore della formazione a distanza e di tutor per la formazione a distanza.

La SPSE è una scuola che ha saputo profilarsi come Istituto di riferimento nella formazione degli sportivi d'élite nel sistema scolastico cantonale e nazionale, attraverso un forte senso di condivisione degli obiettivi e un buon clima di istituto. Nell'ambito della valutazione di quest'ultimo, avvenuta nell'anno scolastico 2016/2017, il riscontro dei docenti è stato positivo a tutti i livelli, sia nei confronti della direzione (17 molto positivi, 8 positivi, 3 normale, 1 solo negativo) sia dei coordinatori sportivi (14 molto positivi, 12 positivi, 3 normali), del segretariato (21 molto positivi, 7 positivi, 1 normale), dei colleghi (15 molto positivi, 13 positivi, 1 normale), degli studenti (12 molto positivi, 15 positivi, 2 normale).

Fatte queste premesse, ecco le risposte alle sue domande:

1. **Pensa che l'art. 14 del Regolamento della scuola indichi, come sostenuto dalla Sezione amministrativa nello scambio relativo al citato ricorso, che un vicedirettore non debba essere in possesso di un titolo di studio che gli permetta di insegnare nella scuola specifica che dirige? Pensa che basti che il vicedirettore sia in possesso dei titoli richiesti per l'assunzione nel grado e nell'ordine di scuola di cui opera? Ricordiamo che in base all'art. 15 del citato Regolamento il vicedirettore deve insegnare per un certo numero di ore nella scuola stessa che dirige (da 8 a 12 ore).**
2. **È vero che il vicedirettore in questione non dispone dei requisiti previsti per l'insegnamento di nemmeno una materia prevista dai piani di studio della Scuola media di commercio e della Scuola professionale sportivi di élite? Ricordiamo che secondo l'art. 46 cpv. 1 della Legge federale sulla formazione professionale i docenti devono disporre di una formazione specifica qualificata e che l'art. 46 cpv. 1 dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale indica quali requisiti, oltre la formazione pedagogica, la formazione disciplinare convalidata da un diploma di grado terziario.**

Nelle assunzioni il Consiglio di Stato è ovviamente tenuto ad applicare la legge e le norme esecutive. L'art. 14 del Regolamento della Legge della scuola del 19 maggio 1992 prevede che il vicedirettore dev'essere in possesso dei titoli richiesti per l'assunzione nel grado e nell'ordine di scuola in cui opera, dell'abilitazione all'insegnamento e, di regola, di un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni (cpv. 1), nonché che in difetto dell'abilitazione all'insegnamento il vicedirettore assunto è tenuto a conseguirla (cpv. 2).

I titoli di studio dell'attuale vicedirettore permettono a quest'ultimo di essere assunto nelle scuole professionali di livello secondario II (scuole professionali di base), a cui appartiene la SPSE, ed egli, oltre alla funzione di vicedirettore, opera come coordinatore sportivo della SPSE, in risposta alle esigenze poste da Swiss Olympic, intervenendo in materie specifiche, ad esempio dell'educazione allo sport. Del resto la sentenza non ha messo in dubbio questo fatto, essendosi concentrata piuttosto sulla procedura di scelta dei candidati.

3. In generale ritiene normale dal profilo della promozione delle risorse umane/formazione e saggio dal profilo politico che, in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 del Regolamento della scuola, possa esservi un vicedirettore che, in difetto dell'abilitazione pedagogica all'insegnamento, sia tenuto a conseguirla, allorché hanno concorso altri docenti già abilitati?

Come già ricordato in risposta alla domanda 1, il Regolamento della legge della scuola prevede la possibilità che un vicedirettore non sia in possesso dell'abilitazione e che in difetto della stessa, egli sia tenuto a conseguirla. Questo non è estraneo al sistema svizzero della formazione professionale, nel quale, per legislazione federale, anche i docenti entrano nell'insegnamento senza abilitazione e la conseguono successivamente secondo un modello "en emploi".

A ciò va aggiunto che i presupposti suggeriti nella domanda non erano quelli del bando di concorso. Secondo il bando, infatti, i criteri per l'assunzione erano quelli dell'art. 10 del Regolamento della legge della scuola (titoli richiesti per l'assunzione nel grado e nell'ordine della scuola, abilitazione effettiva/obbligo di conseguirla, di regola esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni) integrati dai seguenti requisiti preferenziali:

- conoscenza approfondita della realtà economica e sociale del Cantone e capacità di dialogo con gli operatori delle organizzazioni del mondo del lavoro;
- conoscenza scritta e parlata delle lingue nazionali;
- master professionalizzante in gestione di istituzioni formative o frequentazione del corso di preparazione.

Il vicedirettore sta concludendo il master in gestione della formazione presso l'USI ed è già stato annunciato allo IUFFP. Egli dovrà seguire un percorso di abilitazione nelle scienze sociali nell'ambito dell'offerta opzionale specifica (FOS+) prevista dal Regolamento degli studi dei centri professionali commerciali.

4. Tutti i dirigenti della Scuola professionale per sportivi di élite dispongono dei requisiti pedagogici e disciplinari specifici per insegnare nella scuola in questione?

Le considerazioni inerenti al vicedirettore di cui alla risposta alle domande 1, 2 valgono anche per il direttore.

5. Ha dato seguito all'indicazione del Tribunale di produrre una nuova decisione motivata per l'assunzione del vicedirettore della SPSE?

Contrariamente a quanto asserito nella domanda, il Tribunale cantonale amministrativo non ha dato questa indicazione. La sentenza dichiara per motivi procedurali la decisione del Consiglio di Stato illegittima, in quanto, per la nomina in oggetto non sarebbe stato fatto un "confronto ragionato" fra i concorrenti e questo non avrebbe permesso all'autorità di ricorso di verificare compiutamente se la controversa scelta sia stata sostenibile o se invece essa abbia violato il diritto. Sul "confronto ragionato" tra i concorrenti, soprattutto per posti dirigenziali, lo scrivente Consiglio ritiene che tale processo non debba tradursi nella semplice presa d'atto da parte dell'autorità di nomina della graduatoria dei concorrenti stilata dalle istanze chiamate a fornire i preavvisi; un simile modo di fare trasferirebbe di fatto la competenza di decidere dalle autorità di nomina a queste istanze inferiori, il che non è certamente il risultato atteso.

Richiamato quanto esposto in premessa, si fa presente che nella sentenza oggetto del presente atto parlamentare il tribunale chiarisce, stante il quadro legale attuale, di non poter rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché, corretto il difetto di motivazione rilevato, si pronunci nuovamente. Il Tribunale si limita quindi ad accertare l'illegittimità della decisione del Consiglio di Stato e dichiara improponibile la richiesta di annullamento della nomina.

6. Infine, come intende migliorare la motivazione delle sue decisioni in materia di nomine, in particolare a posti dirigenziali, duramente bacchettata dal Tribunale cantonale amministrativo sin dal 2012 (v. TCA 52.2012.299)?

La sentenza del 2012 alla quale si fa riferimento nell'atto parlamentare riferisce come le decisioni di assunzione di dipendenti in esito a pubblico concorso possono anche essere motivate soltanto sommariamente e non devono necessariamente indicare nel dettaglio i motivi per cui la scelta è caduta a favore di un determinato candidato (punto 2.2). Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso (punto 2.3). Lo scrivente Consiglio non intende disattendere l'indicazione secondo cui le decisioni vanno motivate, ma nel quadro della gestione dei concorsi, ai quali spesso partecipano molte/i candidate/i, non è pensabile che la risposta negativa venga dettagliatamente circostanziata.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente 3 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri